

ALLEGATO "A" AL N. 35460 DI RACCOLTA

STATUTO

della "FONDAZIONE GVM per la ricerca scientifica (Health Science Foundation)" - E.T.S.

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita la Fondazione denominata "Fondazione GVM per la ricerca scientifica (Health Science Foundation) (in acronimo GVM - Health Science Foundation), per brevità in seguito "Fondazione". Nella prospettiva della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alla denominazione viene aggiunta la locuzione "Ente del Terzo Settore" o, più brevemente, E.T.S.

2. La Fondazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando risulti impossibile continuare a perseguire le finalità indicate nel presente Statuto o siano da considerarsi esauriti i suoi compiti, o non possano essere conseguite risorse sufficienti ai fini del raggiungimento dei propri scopi.

3. La Fondazione, che svolge la propria attività in Italia e all'estero, ha sede in Lugo, all'indirizzo fissato dal Consiglio di Amministrazione, attualmente in Corso Garibaldi n. 11 e può istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. La Fondazione, istituita ai sensi degli artt. 14 guenti del Codice Civile, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

ARTICOLO 2

SCOPO ISTITUZIONALE E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione è un ente privato che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

u) beneficenza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. Nello specifico, essa ha come oggetto:

a) La promozione, l'avvio, la conduzione e/o il sostegno economico di iniziative e di programmi di ricerca scientifica, anche in collaborazione con Università, di particolare interesse sociale nel settore della medicina e della chirurgia, delle scienze sanitarie e della bioetica. Al fine dello svolgimento della suddetta attività la Fondazione effettuerà, tra l'altro, la raccolta di documentazione e di informazioni, nonché lo studio, la formazione e l'aggiornamento

su temi afferenti alla medicina, all'bioetica e all'assistenza sanitaria, con particolare riferimento all'alta specializzazione, alla sanità pubblica e privata e alla relativa organizzazione, quali strumenti di promozione e di miglioramento dell'assistenza sanitaria, al fine di soddisfare il diritto alla salute dei cittadini. A questi fini, e privilegiando temi di studio e di ricerca aventi ad oggetto, tra gli altri che saranno proposti, il rapporto tra sanità pubblica e privata, le nuove forme di cooperazione tra i due comparti, la programmazione integrata delle risorse finalizzata al loro utilizzo ottimale, lo studio e la promozione di nuovi modelli di assistenza, la Fondazione si propone prevalentemente di svolgere programmi di ricerca afferenti allo sviluppo della scienza medica-chirurgica. In quest'ottica prioritaria, particolare attenzione verrà rivolta anche ai connessi aspetti di bioetica, di qualificazione professionale, di controllo di qualità delle prestazioni e dei servizi erogati ai pazienti, nelle loro implicazioni culturali e sociali stimolando la ricerca, il dibattito ed il confronto anche attraverso il sostegno economico all'arruolamento Accademico, l'erogazione di assegni e borse di studio;

b) il conferimento di premi e contributi, la promozione, sostegno economico e l'organizzazione di manifestazioni, convegni - finalizzati prioritariamente a far conoscere e confrontare i risultati e le attività della Fondazione - seminari con la partecipazione di medici, scienziati e studiosi italiani e stranieri. L'attività della Fondazione avrà una valenza internazionale, al fine di un arricchimento complessivo del confronto tra esperienze maturate in diverse strutture pubbliche e private e in diversi sistemi sanitari. L'attività della Fondazione si articolerà, inoltre, nella creazione di un circuito collegato con Università, strutture sanitarie italiane e straniere, Centri studi ed enti particolarmente attivi in questo campo e si avvarrà prevalentemente di supporti informatici, possibilmente in stretta collaborazione con soggetti interessati alle finalità della Fondazione. La Fondazione svilupperà, altresì, scambi culturali con le Istituzioni nazionali e internazionali aventi finalità affini e avvierà iniziative comunque connesse, direttamente o indirettamente, con il proprio scopo o, comunque, funzionali al miglior perseguimento delle proprie finalità;

c) la promozione e l'organizzazione, in via occasionale, di raccolte di fondi necessari allo sviluppo della ricerca, nei campi suddetti, anche attraverso iniziative e manifestazioni pubbliche.

3. La Fondazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e tenendo con-

to dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

ARTICOLO 3

MODALITÀ OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie; in particolare, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nell'articolo 2 essa può:

- instaurare rapporti di collaborazione con enti e istituzioni a carattere nazionale e internazionale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;
- sostenere direttamente ogni attività che risulti utile al raggiungimento dei propri fini, nel rispetto della normativa in materia di di Enti non commerciali in generale, e di ETS nello specifico;
- svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti già precisati al precedente art. 2, comma 3, esercitandole direttamente o tramite altri enti;
- effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione finanziaria;
- promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi;
- promuovere la costituzione o partecipare a già costituite società commerciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto della normativa in materia di Enti non commerciali in generale, e di ETS nello specifico;
- assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole del presente Statuto.

ARTICOLO 4

FONDATORI e SOSTENITORI

1. È Fondatore il "GRUPPO VILLA MARIA S.P.A.".

2. Possono divenire Sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica di importo pari ad almeno euro 10.000 (diecimila) per le persone fisiche e ad euro 100.000 (centomila) per le persone giuridiche.

3. L'ammissione del Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivol-

ta allo stesso Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

4. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Sostenitori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

5. I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

1. Il Fondo di dotazione della Fondazione è fissato in euro 200.000 (duecentomila).

2. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai conferimenti dei Fondatori, ed è incrementabile con proventi ed erogazioni liberali, contributi di enti pubblici e di privati, donazioni, lasciti, eredità e legati, nonché con gli avanzi della gestione. L'accettazione delle eredità è effettuata con beneficio di inventario.

3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Ai fini di cui al comma 3, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Sostenitori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Ai sensi del precedente comma 4, si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai

fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a Fondatori, Sostenitori o partecipanti, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

ARTICOLO 6

ENTRATE

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione potrà disporre delle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale indicate nell'art. 2 del presente Statuto, dallo svolgimento delle attività diverse di cui al comma 6 del medesimo art. 2 nei limiti ivi indicati, e da raccolte fondi, finalizzate al finanziamento delle proprie attività di interesse generale, nonché dalle erogazioni liberali, contributi di enti pubblici e di privati, donazioni, lasciti eredità e legati non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

ARTICOLO 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo.

2. E' inoltre possibile l'attribuzione di cariche onorarie.

ARTICOLO 8

PRESIDENTE

1. Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, sovrintendere al funzionamento della Fondazione e vigilare sull'osservanza degli scopi statutari, rappresentare la Fondazione in giudizio e davanti a terzi,

curare l'esecuzione delle delibere consiliari.

2. Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio per garantire il funzionamento della Fondazione, e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo e-mail, con almeno cinque giorni di preavviso, salvo i casi di urgenza in cui saranno sufficienti 24 ore.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale della Fondazione, e disponendo di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Presidente. In caso di più Vice Presidenti, la rappresentanza legale sarà esercitata dal Vice Presidente più anziano di età.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici componenti nominato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore e successivamente con le modalità dell'art. 10 che segue. Ad essi si applica l'art. 2382 del Codice civile. I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino ad un massimo di tre anni e sono rieleggibili. Qualora uno o più componenti vengano meno, per decesso o dimissioni, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione; i nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza dei sostituiti. Decadono dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno due riunioni consecutive. I componenti rimasti in carica procedono alle relative sostituzioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed è convocato dal Presidente secondo quanto stabilito dall'art. 8;

dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due componenti.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

7. Indipendentemente dalla convocazione, è validamente costituito il Consiglio al quale siano presenti, anche con le modalità di cui al precedente comma 6, tutti i componenti e almeno un componente dell'Organo di controllo.

ARTICOLO 10

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, dispone di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione e provvede all'amministrazione e alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento dello scopo istituzionale e della difesa del valore del patrimonio della stessa. Esso fissa le direttive e le linee di attività della Fondazione.

2. Il Consiglio, oltre che al Presidente, può delegare proprie attribuzioni specifiche a singoli consiglieri o a terzi determinando l'oggetto, i limiti e la durata della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

3. Al Consiglio spetta tra l'altro:

- a) deliberare circa l'ammissione dei Sostenitori;
- b) deliberare sull'accettazione delle liberalità, di lasciti, donazioni, eredità e legati;
- c) deliberare sulla eventuale nomina del direttore;
- d) redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- e) predisporre il bilancio sociale, quando ne ricorrano i presupposti;
- f) nominare i componenti dell'Organo di controllo e/o il Revisore Unico;
- g) costituire comitati scientifici e/o consultivi disciplinandone il funzionamento mediante regolamenti;
- h) adottare regolamenti interni eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- i) deliberare le modifiche dello Statuto, secondo quanto stabilito all'art. 16;
- l) individuare le attività diverse da quelle di interesse ge-

nerale di cui all'art. 2 del presente Statuto.

4. Il Consiglio potrà stabilire annualmente un emolumento a favore dei propri componenti, nonché dei componenti dell'Organo di controllo, nel rispetto del limite previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

5. In sede di rinnovo dell'organo amministrativo alla scadenza dei tre esercizi, spetta al Consiglio di Amministrazione la determinazione del numero dei componenti e la nomina dei componenti del Consiglio stesso, compreso il Presidente, precisando che gli stessi componenti dovranno ottenere il gradimento del Presidente uscente.

6. I verbali del Consiglio di Amministrazione, trascritti in apposito libro, dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE ONORARIO

1. E' prevista la facoltà, da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di provvedere alla nomina di un Presidente Onorario della Fondazione, che avrà esclusivamente significato e valore simbolico e di lustro per la Fondazione stessa, senza alcun potere di rappresentanza e/o decisionale, né altra carica all'interno della Fondazione. Potrà essere una figura istituzionale, un personaggio pubblico ovvero un personaggio di particolare rilievo ed importanza che si sia particolarmente distinto nella promozione e sostegno delle finalità istituzionali.

2. Nel caso di nomina del Presidente Onorario, questi avrà durata triennale rinnovabile senza limiti di mandati e potrà essere revocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

ORGANO DI CONTROLLO

1. La Fondazione nomina un Organo di controllo anche in forma monocratica. L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Ai componenti l'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c., dovendo essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c..

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da almeno un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-

che e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 13

DIRETTORE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore, che potrà essere scelto tra persone estranee al Consiglio, con l'incarico di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio stesso, del Presidente e, nel caso, del Vice Presidente, nonché di provvedere alla gestione ordinaria della Fondazione secondo le linee programmatiche decise dal Consiglio di Amministrazione.

2. Entro i suddetti limiti il direttore potrà avere i poteri di firma.

3. Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto quando non sia componente dello stesso.

ARTICOLO 14

COMITATI SCIENTIFICI

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti comitati scientifici composti da persone particolarmente esperte nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione, con il compito di formulare proposte e iniziative da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e di esprimere parere su problematiche portate alla loro attenzione dal Consiglio di Amministrazione stesso e dal Presidente della Fondazione.

2 Il Consiglio di Amministrazione potrà definire per regolamento il funzionamento dei comitati scientifici.

ARTICOLO 15

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio di esercizio e documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art.14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, il bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della na-

tura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

3. Il bilancio e il bilancio sociale sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; il bilancio sociale è pubblicato, inoltre, sul sito internet della Fondazione. Sullo stesso sito internet vengono pubblicati annualmente e tenuti aggiornati gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti.

ARTICOLO 16

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente Statuto vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.

ARTICOLO 17

ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

1. In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori definendone anche il relativo compenso.

3. Verificatasi l'estinzione della Fondazione per una delle cause sopra indicate o anche in seguito ad altra causa non espressamente prevista dallo Statuto, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione della Fondazione secondo le norme di legge, sarà devoluto a enti con finalità similari, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.

FIRMATO: ETTORE SANSAVINI - ANNA MARANINI - ELENA BENEFICATI - RENATO GIGANTI NOTAIO